

Delibera n. 4695 del 13-04-1993 proposta da BAZZANELLA

L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, art. 4. Ulteriore documentazione da depositare per promuovere procedure di esproprio.

Il relatore comunica:

In data 17 marzo 1993 è entrata in vigore la Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità". La citata legge, all'art. 4, comma 1, prevede quanto segue.

"La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella segreteria del Comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal piano urbanistico attuativo relativo all'intervento da realizzare, dal provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno di spesa previsto per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera. L'ulteriore documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla Giunta provinciale."

L'art. 35 (norma transitoria) prevede altresì che la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo sopra riportato sia adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Si ritiene pertanto di dover, con la presente deliberazione, individuare la documentazione da depositare nella Segreteria del Comune interessato per iniziare la procedura espropriativa così come previsto dall'art. 4, tenendo presente che sulla base delle disposizioni della legge e con riferimento a tale documentazione l'Ente promotore delle espropriazioni è tenuto a predisporre, nei termini di legge:

- il pagamento dell'indennità di espropriazione nella sua totalità così come è stata stimata sulla base della documentazione che si stabilisce con la presente deliberazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dagli aventi diritto (art. 7);

mentre il Servizio Espropriazioni a sua volta è tenuto ad:

- emettere il decreto di esproprio decorsi 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 4; il decreto di espropriazione costituisce titolo per l'iscrizione tavolare della proprietà a favore dell'Ente promotore dell'espropriazione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità" in particolare gli artt. 4 e 35;

- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1) L'ulteriore documentazione da allegare alla domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo, è così determinata:

A) relazione illustrativa dell'opera o dell'intervento che si intende realizzare;

B) estratto mappa catastale con evidenziate le superfici da espropriare qualora si tratti di espropriazione totale di particelle;

- tipo di frazionamento qualora si tratti di espropriazione parziale di particelle;
- tracciato o individuazione definitivi della superficie da asservire predisposti su estratto mappa catastale nel caso di richiesta di imposizione di servitù;
- rilievo planivolumetrico dell'edificio con evidenziata la parte da acquisire nel caso di espropriazione di edifici o di parte degli stessi;

C) elenco delle superfici da espropriare o da asservire.

Tale elenco dovrà contenere:

- indicazione delle singole realtà;
- indicazione della superficie originaria per ogni realtà;
- indicazione della superficie soggetta ad esproprio e/o asservimento per ogni realtà;
- indicazione della partita tavolare;
- indicazione dei proprietari tavolari ed eventuali aggravati;

D) planimetria degli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente in salvaguardia con le norme di attuazione relative alla superficie di cui si richiede l'esproprio e/o l'asservimento. In alternativa certificazione urbanistica del Sindaco nel cui territorio si trova l'immobile da espropriare/asservire;

E) descrizione particolareggiata dello stato degli immobili da espropriare e/o asservire con evidenziati possibili eventuali danni alla parte residua.

La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo, qualora la stessa non sia già parte integrante della documentazione prevista dall'art. 4 della L.P. n. 6.

2) E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.